

N. 01172/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00900/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2014, proposto da:

Consorzio Veneto Cooperativo Scpa, Enrico Colombo Spa, rappresentati e difesi dall'avv. Alfredo Piscicelli, con domicilio eletto presso Alfredo Piscicelli in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 10/A;

contro

Azienda Ospedaliera di Padova;

per l'annullamento

del provvedimento adottato nelle seduta pubblica del 28.05.2014 dalla Commissione Giudicatrice, con il quale è stata dichiarata l'esclusione del R.T.I. ricorrente dalla procedura aperta, indetta dall'Azienda Ospedaliera di Padova, avente ad oggetto l'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti ed interventi strutturali ed impiantistici per il miglioramento funzionale e di sicurezza dell'area infantile sulla base della progettazione preliminare; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che il costituendo raggruppamento ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale di cui è causa avente ad oggetto l'appalto della progettazione e della esecuzione dei lavori strutturali ed impiantistici relativi ad un immobile dell'AO di Padova per l'importo complessivo di € 15.575.715,22);

che in tale contesto ha indicato, per l'attività di progettazione, la costituenda ATP verticale tra (la mandataria) T.H.E.M.A. srl (che aveva dichiarato di eseguire interamente il servizio di progettazione rientrando nella categoria e classe "opere edilizie ospedali" E.10, di maggior importo e, quindi, "principale"; nonché, ancora interamente, il servizio di progettazione, di carattere secondario, relativo alle "opere strutturali" S.03), (la mandante) Manens-Tifis spa (che si era impegnata a realizzare l'intera progettazione relativa agli "impianti idrosanitari" IA.01, agli "impianti termotecnici" IA.02 ed agli "impianti elettrici" IA.03, tutti carattere secondario) e il (mandante) geologo Luca Tondi (cui spettava la redazione della relazione geologica);

che la stazione appaltante ha escluso il raggruppamento concorrente in quanto la mandataria T.H.E.M.A. srl "si qualifica nel RTI verticale per una percentuale corrispondente al 49,53%, non raggiungendo così i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti in violazione delle disposizioni di cui all'art. 261, comma 7, né il requisito minimo del 60% previsto per la capogruppo dal disciplinare di gara al punto 5.1."

che le disposizioni contenute sia nell'art. 261, VII comma del regolamento di attuazione al codice dei contratti, sia nel § 5.1 del disciplinare di gara si riferiscono, in quanto prescrivono specifiche maggioranze percentuali, ai soli raggruppamenti orizzontali (ovvero, se misti, al solo sub-raggruppamento orizzontale): l'art. 37, II comma del DLgs n. 163/2006, infatti, stabilisce che nel caso di raggruppamento di tipo verticale il mandatario deve eseguire "le prestazioni di servizi....indicati come principali anche in termini economici";

che, in altre parole, nel caso di raggruppamenti verticali la capogruppo deve possedere – e nel caso di specie T.H.E.L.M.A. srl li possiede – i requisiti nella percentuale del 100% di quanto previsto nel bando e con riferimento alla classe e categoria di maggiore importo, da considerarsi principale: mentre la prescrizione che impone il possesso, in capo alla mandataria, dei requisiti in misura maggioritaria si applica soltanto al raggruppamento (o al sub-raggruppamento) orizzontale (cfr. le determinazioni AVCP n.i 5/2010 e 4/2012 e, da ultimo, CdS, VI, 22.7.2014 n. 3900);

che, ciò stante, il proposto gravame è fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia, escluso il contributo unificato che va posto a carico delle parti resistenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, eccetto il contributo unificato che va posto a carico della resistente Amministrazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/08/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)